

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e
delle Autonomie Locali

Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali

Servizio 3°

Funzionamento e qualità del sistema integrato degli
interventi dei servizi Sociali

Ufficio Piano

Prot. n. 554

Palermo, 09 Febbraio 2007

OGGETTO: Istituti di ricovero per minori, effetti della legge 28 Marzo 2001 n. 149. – Atto
d'indirizzo.

Ai SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA
SICILIA

LORO SEDI

e p.c. AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI
PER I MINORENNI

LORO SEDI

AI SIGG. PROCURATORI DELLA
REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI
PER I MINORENNI

LORO SEDI

AL CENTRO REGIONALE GIUSTIZIA
MINORILE DELLA SICILIA

PALERMO

ALL' A.N.C.I. SICILIA

PALERMO

ALL'U.R.P.S.

SEDE

AL CO.RE.CA.F.

PALERMO

AL C.N.C.A.

PALERMO

AL C.R.C.A

ACIREALE

ALL' U.N.E.B.A.

CATANIA

AL C.N.C.M.

ACIREALE

Com'è noto nell'ambito del più generale quadro evolutivo della normativa nazionale in materia di adozione e di affidamento familiare, la legge 28 marzo 2001 n. 149 all'art. 2 comma 4 ha disposto il definitivo superamento, entro il 31/12/2006, del ricovero dei minori in istituto mediante "affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia."

Ben oltre che alla definitiva cessazione della presente tipologia di servizio, presente anche nel nostro sistema regionale di *welfare* di cui al D.P.R.S. 29/06/1988, la normativa richiamata mira a consolidare un radicale mutamento dell'approccio al tema dell'accoglienza dei minori in condizione di disagio, in favore di una riconosciuta centralità della famiglia e, più in generale, della dimensione a caratterizzazione familiare dei modelli d'intervento socio-assistenziale.

In vista di tale importante obiettivo questo Assessorato ha per tempo intrapreso, per i profili si sua competenza, un articolato percorso finalizzato ad orientare la fisionomia degli interventi e dei servizi dell'area minorile verso gli obiettivi posti dal legislatore. La prima fase di questo itinerario si è concretizzata nel processo di riconversione della rilevante maggioranza di istituti di ricovero minori iscritti all'Albo regionale

Funzionamento e qualità del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali - U

via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo

Il Dirigente del Servizio - Dott.ssa Silvana La Rosa

Tel. 0917074252 - Fax 0917074288

previsto dall'art.26 della l.r.22/1986 in comunità alloggio, unica tipologia di servizio a caratterizzazione familiare prevista, sino al maggio 2006, nell'ambito degli standard regionali definiti con D.P.R.S. del 29/06/88 e D.P.R.S. del 04/06/1996.

Tale processo ha prodotto un progressivo e costante versamento della capacità ricettiva degli istituti in quella delle comunità alloggio (228 posti al settembre 2006 contro i 547 del 2003) così da offrire alle amministrazioni comunali, chiamate a garantire la gestione dei servizi nel territorio, la concreta possibilità di realizzare il percorso di deistituzionalizzazione dei minori cui il sistema di *welfare* è stato chiamato nel suo complesso.

Tuttavia il panorama dei servizi a caratterizzazione familiare si è ulteriormente arricchito e qualificato con la definizione dello standard relativo alla casa famiglia per minori (D.P. n. 311 del 26/05/06 pubblicato in Gurs n. 34 del 14/07/06) che attraverso un approccio fortemente innovativo rispetto all'impianto preesistente mira a determinare una significativa valorizzazione delle esperienze in atto di affido e/o adozione come requisito abilitante per la gestione della tipologia di servizio in questione.

Alla luce di quanto è stato ripercorso, tanto sul piano normativo che su quello dell'articolazione regionale dei servizi in ambito minorile, si desume il quadro degli indirizzi alla cui esecuzione i comuni sono tenuti e ai quali il presente atto intende sinteticamente riassumere:

- divieto dal 1 gennaio 2007 di determinare nuovi ingressi di minori presso istituti di ricovero;
- accoglienza di minori in condizioni di disagio, non interessati da percorsi di affido o di adozione, presso strutture iscritte all'Albo regionale di cui all'art.26 della l.r.22/1986 o autorizzate al provvisorio funzionamento ai sensi dell'art.28 della predetta legge per le tipologie "comunità alloggio" o "casa famiglia" che intrattengano secondo le modalità normativamente previste rapporto di convenzione col comune;

Rispetto alla perdurante presenza di minori inviati in data antecedente al 31/12/2006 presso istituti di ricovero non riconvertiti in comunità alloggio, fenomeno del quale l'Assessorato ha avuto modo di accertare il carattere di assoluta residualità nel corso del monitoraggio condotto al settembre 2006, le amministrazioni comunali sono invitate ad una puntale ed avveduta verifica, mediante l'intervento del servizio sociale comunale, circa l'opportunità di concludere il percorso educativo presso la struttura ospitante, specie se in fase conclusiva, ovvero di determinare l'accoglienza presso le strutture a caratterizzazione familiare prima descritte.

Ulteriore specificazione si ritiene di dovere porre rispetto alle strutture operanti nell'ambito tipologia di servizio minorile denominata "istituto di ricovero minori a semi convitto".

Ancorché l'Assessorato abbia avviato un percorso di rivisitazione dell'attuale fisionomia del servizio, finalizzata ad un aggiornamento che ne assicuri un più elevato livello di coerenza con i principi introdotti dall'art.2 della legge 149 del 2001 deve tuttavia rilevarsi come gli attuali standard determinati a suo tempo con D.P.R.S. 29/06/88 non si pongano in sostanziale contrasto con i contenuti della predetta normativa così da consentire nelle more dell'annunciata rivisitazione la permanenza del servizio nel sistema socio-assistenziale regionale, ferma restando, attualmente, la disciplina che ne regola il funzionamento.

Copia del presente atto viene altresì indirizzato, per renderne noti i contenuti in ragione delle competenze istituzionali e/o rappresentative attribuite, agli Enti in indirizzo.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente atto verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana e reso consultabile presso il sito dell'Assessorato della Famiglia (<http://www.regione.sicilia.it/famiglia/>).

L'ASSESSORE

F.TO (Dott. Paolo Colianni)